

Spunti di riflessione in materia di soccida

1. Premessa. - 2. Brevi riflessioni sul contratto di soccida

1. - Premessa. La vicenda giudiziaria, oggetto da ultimo della sentenza n.1645 del 16 gennaio 2024¹ della Corte di cassazione, offre diversi spunti di riflessione in materia di soccida, con riguardo in particolare alla forma (per la prova dell'esistenza del contratto) nonché alla sua riconducibilità al contratto di affitto di fondi rustici.

Si tratta di una controversia sorta tra la società Azienda Agricola Su Cubesciu s.r.l. (d'ora innanzi «la S.C.»), la società Agrilat s.n.c. amministrata da An.Ma. & C. (d'ora innanzi «la Agrilat»), e Ch.Se. affine di An.Ma., sorta nel 2014.

una controversia tra la società Azienda Agricola Su Cubesciu s.r.l. (d'ora innanzi «la S.C.»), la società Agrilat s.n.c. amministrata da An.Ma. & C. (d'ora innanzi «la Agrilat»), e Ch.Se. affine di An.Ma., sorta nel 2014.

La S.C., attrice in primo grado, aveva concesso in comodato alla convenuta società Agrilat un fondo esteso per circa 94 ettari, di cui pretendeva la restituzione. La Agrilat nulla aveva obiettato innanzi alla pretesa restitutoria della parte attrice, purtuttavia il fondo risultava ancora occupato da Ch.Se., amico di An.Ma.

Ch.Se., intervenendo volontariamente nel giudizio di primo grado, ha assunto di avere stipulato oralmente, nel lontano 1986, due contratti di soccida rispettivamente con S.C. e con la Agrilat. Il primo – *soccida con conferimento di pascolo* – prevedeva il conferimento da parte di S.C. di un fondo di circa 90 ettari e da parte Ch.Se. di un certo numero di capi di bestiame; il secondo – *soccida parziaria* – prevedeva il conferimento di un fondo di circa tre ettari con sovrastanti costruzioni e oltre la metà del bestiame da parte della Agrilat e della restante parte degli animali da parte di Ch.Se.

Ch.Se. ha altresì sostenuto in primo grado che l'iniziativa giudiziaria della S.C. e la correlata *indefensio* della Agrilat in realtà costituissero lo strumento concepito dalle due società (i cui rispettivi soci erano membri della medesima famiglia) per estrometterlo dallo sfruttamento del fondo e per tenere per sé i – non meglio precisati – «contributi europei».

Concluse pertanto Ch.Se. chiedendo, oltre al riconoscimento del proprio diritto di permanere nel fondo della S.C., altresì che la S.C. e la Agrilat fossero condannate a rendere conto e versare i proventi a lui dovuti derivanti dallo sfruttamento del fondo (utili e contributi europei).

Riassunta la causa innanzi alle Sezione specializzata agraria su richiesta di Ch.Se. (in quanto la controversia verte sull'accertamento dell'esistenza di un *contratto agrario*²), la S.C. ha replicato di non avere mai avuto alcuna relazione contrattuale con Ch.Se. e, ferme restando le domande precedentemente spiegate, ha chiesto in via riconvenzionale la condanna al rilascio del fondo e al risarcimento del danno subito dall'abusiva occupazione dello stesso.

A sua volta la Agrilat, costituendosi anch'essa innanzi alla Sezione specializzata ha disconosciuto l'esistenza di un contratto di soccida oralmente stipulato e di un qualsivoglia contratto di affitto del fondo con Ch.Se., assumendo che tra i due fosse intercorso esclusivamente un rapporto di lavoro dipendente regolarmente remunerato. A ciò si aggiunga che anche in questa sede non è stata mossa alcuna censura

¹ Cass. Sez. III Civ. 16 gennaio 2024, n. 1645 ord., in www.osservatorioagromafie.it.

² L'art. 11, d.lgs. n. 150/2011 (*Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di risoluzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69*) dispone al primo comma che «le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo» e, al secondo comma, che «sono competenti le Sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320».

da parte della Agrilat circa l'esistenza di un contratto di comodato con il quale la S.C. le aveva concesso i 94 ettari di terreno su cui avanza la pretesa restitutoria di S.C., in merito alla quale, altresì, nessuna obiezione è stata mossa dalla Agrilat se non quella della indisponibilità materiale del fondo generata dalla ingiustificata occupazione dello stesso da parte di Ch.Se.

Il giudice di prime cure, con sentenza del 10 luglio 2015, n. 2084, ha ritenuto infondate tutte le domande formulate da Ch.Se., rigettandole e condannandolo conseguentemente al rilascio dei fondi della Agrilat³.

La sentenza è stata appellata dal soccombente principale (Ch.Se.) e incidentalmente anche dalla S.C. e dalla Agrilat innanzi alla Corte d'appello di Cagliari.

Con sentenza 8 febbraio 2019 la detta Corte d'appello (Sezione specializzata agraria distaccata di Sassari), accogliendo in parte il gravame principale, ha ritenuto privo di effetti il disconoscimento operato dalla Agrilat e dalla S.C. dei documenti prodotti da Ch.Se. in quanto generico, ritenendo pertanto dimostrata l'esistenza di un unico contratto di soccida – *parziaria con conferimento di pascolo* (v. *infra*) – tra Ch.Se. e la Agrilat, in virtù del quale: il soccidante e il soccidario conferivano un identico numero di capi di bestiame da allevamento; il soccidante e il soccidario si obbligavano alla divisione in pari misura degli utili e delle spese; la Agrilat legittimamente conferiva nella soccida sia il fondo di sua proprietà, sia i 94 ettari di proprietà della S.C. che le erano stati concessi in comodato.

La Corte d'appello, una volta accertato che il contratto di soccida fosse stato consensualmente risolto nel 2016 e che, perciò, fosse cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio del fondo, ha condannato la sola Agrilat a pagare a Ch.Se. una somma pari al 50 per cento degli utili realizzati e non divisi (quantificati dalla stessa Corte in euro 84.798.85,00).

La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dalla S.C., in via principale, con un solo motivo di ricorso a mezzo del quale deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. assumendo che non sussistono i presupposti per la compensazione delle spese in entrambi i gradi di giudizio.

Ha proposto altresì ricorso per Cassazione la Agrilat (ricorso incidentale) fondato su quattro motivi, in particolare: *i*) con il primo prospetta il vizio di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. a causa di una insuperabile contraddittorietà della motivazione⁴; *ii*) con secondo sono mosse plurime censure tutte più o meno riconducibili alla omessa o errata valutazione delle prove fornite nel corso dei precedenti giudizi⁵; *iii*) con il terzo motivo lamenta la violazione di plurime norme dei codici civile e di

³ Dal punto 7 della sentenza in commento si evince che la situazione esposta è stata «semplificata» per fornire al lettore di avere una visione di insieme della controversia prima di procedere all'analisi della decisione della Corte di cassazione. Con riguardo al giudizio di primo grado si precisa che S.C., dopo la riassunzione innanzi alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Sassari - avvenuta su iniziativa di Ch.Se. - ha altresì dedotto che Ch.Se. e An.Ma., amministratore della Agrilat, avevano costituito una società di persone, la «Agricarni di An.Ma. e Ch.Se. s.a.s.», dedita all'allevamento di bovini e anch'essa codetentrica dei fondi appartenenti a S.C. Così la S.C. chiese e ottenne l'autorizzazione a chiamare in giudizio anche la suddetta Agricarni, alla quale ha esteso l'originaria domanda di rilascio del fondo. Il giudice di primo grado ha pertanto condannato al rilascio del fondo Ch.Se., la Agrilat e, altresì, la detta Agricarni s.a.s.

⁴ Secondo l'Agrilat la contraddittorietà consisterebbe in ciò (cfr. sent. in commento, punto 2): nella sentenza d'appello si afferma che due dei documenti prodotti da Ch.Se. non erano stati validamente contestati dalla Agrilat, ma solo da An.Ma., nella veste di legale rappresentante della società chiamata in causa Agricarni (cfr. nota 1); per contro, in un altro punto della medesima sentenza si afferma che An.Ma. si era costituito in giudizio «sia in proprio che quale rappresentante della Agricarni». Secondo la ricorrente, tra queste due affermazioni sussisterebbe un insanabile contrasto. La Corte, come si dirà, ha dichiarato inammissibile il motivo in quanto prospettava una contraddizione inesistente essendo frutto di un erroneo presupposto interpretativo del contenuto della sentenza impugnata.

⁵ Il terzo motivo del ricorso Agrilat contiene una prima censura con la quale la ricorrente sostiene che la Corte d'appello avrebbe attribuito «un significato del tutto opposto alle prove utilizzate» (il riferimento va in particolare a due dei documenti prodotti dalla Agrilat), «stravolgendone il valore e giungendo a decisioni insostenibili» e, pertanto, lamenta la violazione degli artt. 2697, 2702, 2712, 2719 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. Tale censura è stata ritenuta dalla Corte di cassazione manifestamente inammissibile in quanto, al di là dei non pertinenti riferimenti normativi indicati nella rubrica del motivo, sostanzialmente investe la valutazione delle prove, operazione non ammessa innanzi alla Suprema Corte (cfr. sent. in commento, punto 3.1.1). La seconda censura di cui al terzo motivo del ricorso Agrilat riguarda la presunta violazione degli artt. 214 e 215 c.p.c. In particolare, la ricorrente sostiene che la Corte d'appello non potesse utilizzare ai fini del decidere i documenti nn. 8 e 18 (contenenti dei conteggi manoscritti) in quanto non trattasi di originali, bensì di produzioni in copia non conformi

rito (artt. 2697, 2702, 2712, 2719 c.c. e artt. 115, 116, 214, 215 c.p.c.), ritenendo ancora una volta errata l'interpretazione della Corte d'appello con riguardo ad alcuni documenti probatori; *ii*) con il quarto, infine, la società Agrilat prospetta il vizio di omesso esame di vari fatti decisivi⁶.

Infine, ha proposto altresì ricorso incidentale Ch.Se. a mezzo del quale ha lamentato, con un unico motivo ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 27 della legge n. 203/1982 (*riconduzione all'affitto*). In particolare, considerando che tale norma riconduce allo schema dell'affitto tutti i contratti agrari che abbiano ad oggetto conferimento di un fondo rustico, e che la Corte d'appello, nel caso di specie, ha accertato l'esistenza di un contratto tra Agrilat e Ch.Se. per effetto del quale la prima conferiva un fondo rustico, Ch.Se. ha chiesto che al contratto in questione venissero applicate le norme sull'affitto (legge n. 203/1982) e non quelle sulla soccida. Conseguenza naturale della riconduzione all'affitto di un simile contratto era che Ch.Se. avrebbe avuto il diritto alla restituzione di tutte le somme pagate alla Agrilat nella veste di soccidario a titolo di compartecipazione alle spese (sul punto si tornerà nel paragrafo seguente)⁷. La Corte di cassazione, mantenendo la decisione della Corte d'appello, ha ritenuto infondati tutti i suesposti motivi di ricorso, fatta eccezione per quest'ultimo (ricorso incidentale di Ch.Se.) che è stato dichiarato *inefficace* in quanto tardivo.

2. - Brevi riflessioni sul contratto di soccida. Più che dalle motivazioni della Corte di cassazione – che nel caso di specie si è limitata a dichiarare l'inammissibilità o l'inefficacia di tutti i motivi di ricorso – sembrano emergere diversi spunti di riflessione dalla suesposta vicenda processuale e, in particolare, con riguardo alla possibilità di *riconduzione* alla disciplina dell'affitto (*ex art. 27, legge n.203/1982*) lo schema del contratto di soccida e al tema della forma e, dunque, della prova della validità del contratto di soccida oralmente stipulato tra Ch.Se. e la Agrilat.

Innanzitutto, va chiarito che nel precedente paragrafo sono stati rappresentati due differenti assetti contrattuali tra S.C., la Agrilat e Ch.Se.: il primo, prospettato da Ch.Se. nel ricorso introduttivo a fondamento dell'intervento volontario nel giudizio di primo grado, con il quale ha assunto di aver stipulato due contratti di soccida, rispettivamente con S.C. (soccida con conferimento di pascolo) e con la Agrilat (soccida

agli originali. Anche questa censura è stata ritenuta inammissibile dalla Corte di cassazione in quanto, da una parte, è stata ritenuta in contrasto con gli oneri di indicazione e allegazione prescritti dall'art. 366, n. 6, c.p.c. - oneri che secondo costante giurisprudenza vanno assolti riproducendo o riassumendo i documenti su cui il motivo di ricorso si fonda, indicando il tempo e il luogo della precedente produzione, anche solo dichiarando di volersi esentare dalla produzione a norma dell'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c. - e, dall'altra, è stata ritenuta non correlata alla *ratio decidendi*, in quanto la Corte d'appello ritenne generica la contestazione e una contestazione di tal tipo non fa sorgere l'onere di proporre l'istanza di verifica (cfr. sent. in commento, punto 3.2.1). Infine, una terza censura mossa nel terzo motivo di gravame della Agrilat riguarda ancora i documenti probatori nn. 8 e 18 depositati da Ch.Se. - dai quali la Corte d'appello ha tratto la prova dell'esistenza di un contratto di soccida stipulato tra quest'ultimo e la Agrilat - e, nello specifico, il fatto che fossero privi di sottoscrizione, situazione dalla quale consegue la non necessarietà di alcun disconoscimento formale. La Corte di cassazione, dopo aver ribadito che anche questa censura non si correla alla *ratio decidendi*, ha ritenuto la stessa inammissibile per difetto di interesse a proporla *ex art. 100 c.p.c.*

⁶ A detta della ricorrente, i «fatti decisivi» non esaminati sono costituiti da tre prove documentali: la sentenza di primo grado e due atti processuali (memoria difensiva Agrilat e atto di intervento di Ch.Se.). Anche in questo caso, come si vedrà, la Corte di cassazione ha dichiarato manifestamente inammissibile il motivo proposto dalla Agrilat, in quanto, secondo costante giurisprudenza delle Sezioni Unite, «l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti» (cfr. Cass. Sez. Un. 7 aprile 2014, n. 8053, in *Giur. it.*, 2014, 1908).

⁷ Rimandando al paragrafo successivo le riflessioni circa l'opportunità di configurare tale contratto come una *soccida parziaria con conferimento di pascolo* o di ricondurlo all'*affitto* e, altresì, circa il peso dei 94 ettari di cui la Agrilat dispone in forza del contratto di comodato stipulato con S.C., occorre chiarire adesso che, a ben guardare, il ricorso incidentale di Ch.Se. sarebbe stato ammissibile (e non tardivo) *ex art. 334 c.p.c.*, ma a condizione che anche il ricorso principale fosse ammissibile. Nel caso di specie, invece, tanto il ricorso della S.C., quanto quello della Agrilat sono stati dichiarati inammissibili, con la conseguenza che il ricorso incidentale tardivo di Ch.Se., così come previsto dall'art. 334 c.p.c., *perde ogni efficacia*. Si rammenta, inoltre, per fini di completezza, la richiesta di «correzione» presentata da Ch.Se. in via subordinata con riguardo alla compensazione delle spese del giudizio per cassazione. Tale richiesta è rimasta assorbita.

parziaria)⁸; e, il secondo, accertato dalla Corte d'appello all'esito del giudizio di secondo grado, che rileva l'esistenza di un unico contratto di soccida tra Ch.Se. e la Agrilat (*soccida parziaria con conferimento di pascolo*) in cui quest'ultima ha conferito, oltre al fondo di sua proprietà con annesso delle costruzioni e alla metà del bestiame, anche 94 ettari del terreno di proprietà di S.C., da essa concessi in comodato alla Agrilat.

D'ora innanzi il campo di analisi sarà circoscritto al secondo contratto (soccida tra Ch.Se. e la Agrilat), il quale è stato consensualmente risolto dalle parti in corso di causa nel 2016.

La soccida (artt. 2170 e ss. c.c.) si caratterizza per la presenza di due soggetti, *soccidante* e *soccidario*, che stipulano un contratto associativo (*si associano*) con lo scopo di allevare e di sfruttare una certa quantità di bestiame, nonché per esercitare le relative attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento degli animali e gli altri prodotti e utili che ne derivano.

Esso rientra nell'ambito dei contratti agrari associativi con comunione di scopo, che hanno quale precipua ragione pratica quella di realizzare un'attività economica in comune (attività agricola *ex art.* 2135 c.c.) volta all'allevamento e sfruttamento degli animali⁹, al fine di ripartire un profitto¹⁰.

Nell'ambito generale dei contratti agrari, la soccida costituisce la categoria cui meno si è rivolto l'intervento della legislazione c.d. *speciale*¹¹, fatta eccezione per la *soccida con conferimento di pascolo*. Invero, è pacifico che l'art. 2170 c.c. non detti una disciplina contrattuale concreta bensì ne definisca esclusivamente il *genus*, che, a sua volta, si declina in tre differenti *species*, a seconda delle tipologie di conferimenti dei contraenti: semplice, parziaria, e con conferimento di pascolo.

Nella soccida *semplice* (art. 2171 c.c.) il soccidante conferisce gli animali in capo al soccidario che dovrà allevarli con la diligenza richiesta dall'art. 2174 c.c.; in quella *parziaria*, invece, il conferimento del bestiame è previsto da parte di entrambi i contraenti nelle porzioni convenute dalle convenzioni o dagli usi (art. 2182 c.c.); infine, nella soccida *con conferimento di pascolo* gli animali vengono interamente conferiti dal soccidario, al quale come vedremo è attribuita la direzione dell'impresa, mentre il terreno per il pascolo è fornito dal soccidante (art. 2186 c.c.).

L'inversione di cui all'ultimo tipo contrattuale descritto (soccida con conferimento di pascolo) – che attribuisce, a differenza di quanto accade nelle altre due forme, il potere direttivo dell'impresa al soccidario, mentre al soccidante (che conferisce il fondo) il controllo della gestione – sebbene trovi la sua giustificazione nella prevalenza della prestazione del soccidario all'interno del contratto, finisce per indebolirne la causa, giustificandone così la *conversione* alla disciplina dell'affitto di fondo rustico ai sensi dell'art. 25 della legge n. 203/1982, per i contratti stipulati prima dell'emanazione della legge, ovvero la *riconduzione* all'affitto prevista *ex art.* 27 della medesima legge, per i contratti successivi alla entrata in vigore della norma che abbiano ad oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui prestazioni vi sia il conferimento di fonti rustici¹².

⁸ Di tali contratti il Tribunale di Sassari ha disconosciuto l'esistenza.

⁹ Con riguardo agli *animali*, oggetto della soccida, occorre preliminarmente chiarire che sono conferiti nel contratto di soccida non i singoli animali, bensì il loro complesso, inteso quale universalità di beni mobili *ex art.* 816 c.c. Da ciò deriva che i singoli animali possono essere destinatari di separati atti o rapporti giuridici, rimanendo sempre oggetto del contratto il complesso del bestiame, con i nuovi nati e gli acquisti, cfr. F. TEDIOLI, *Gli ambiti di applicazione del contratto di soccida*, in *Riv. cons. agricola*, 2021, 5, 35 ss.

¹⁰ Cfr. S. AVOLINI, *Differenze tra soccida e appalto*, in *ConsulenzaAgricola.it*, circolare del 26 febbraio 2021, n. 214.

¹¹ Cfr. R. ALESSI, in R. ALESSI - G. PISCIOTTA, *I contratti agrari*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, A. CICU - F. MESSINEO - L. MENGONI - P. SCHLESINGER (diretto da), II ed., Milano, 2015, 66, ove l'A. evidenzia che «mentre la disciplina codicistica della mezzadria, della colonia parziaria (e dell'affitto di fondi rustici) è stata largamente innovata da leggi successive, e i contratti innominati di concessione di fondi rustici sono stati eliminati dal sistema, quasi nulla è cambiato per la soccida, per la quale non ha trovato applicazione la proroga legale, e che è rimasta fuori dall'ambito di applicazione della prima legge di riforma dei contratti agrari, la l. 15 settembre 1964, n.756». A ben guardare, il primo provvedimento legislativo che intervenne espressamente sulla disciplina della soccida, anche se limitatamente al tipo della soccida con conferimento di pascolo, è stata la l. 11 febbraio 1971, n. 11 che all'art. 24 ne ha previsto la riconduzione all'affitto a richiesta del soccidario.

¹² È ormai pacifico che l'art. 27 della legge n. 203/1982 sia deputato a impedire e superare l'anomalia introdotta nella struttura associativa dal binomio *bilateralità-tipicità delle prestazioni che è proprio degli schemi associativi agrari tradizionali*, e, pertanto, tende ad assicurare che

Solo muovendo dall'assunto che la soccida con conferimento di pascolo non abbia, a differenza delle altre due forme, natura propriamente *associativa*, bensì debba essere più correttamente intesa quale contratto di scambio in cui il proprietario cede il godimento di un fondo in cambio di un corrispettivo (causa *commutativa*), la detta conversione risulta ampiamente giustificata. Ed è proprio tale asimmetria causale che consente di distinguere i contratti *associativi* (soccida, colonia parziaria, compartecipazione agraria, mezzadria) dai contratti di *scambio* o di natura *commutativa* (affitto di fondo rustico), all'interno della generale categoria dei *contratti agrari*¹³.

Di *debolezza* causale (causa associativa attenuata) può ancora dirsi con riguardo ai contratti di *soccida semplice* e di *soccida parziaria con conferimento di pascolo*. Invero, nel caso di specie, il contratto sembrerebbe rientrare nella categoria della *soccida parziaria con conferimento di pascolo*, in quanto la Agrillat (soccidante) ha interamente conferito il fondo con annesse costruzioni, oltre alla metà del bestiame, e Ch.Se. (soccidario) ha conferito l'altra metà dei capi di bestiame, e, congiuntamente, il soccidante e il soccidario si erano obbligati alla divisione in pari misura degli utili e delle spese.

Nella consapevolezza che, trattandosi di un contratto orale risalente al 1986, dunque successivo all'entrata in vigore della legge n. 203/1982, la questione riguardi esclusivamente la *riconducibilità* all'affitto di cui all'art. 27 della legge n. 203/1982, sembra, tuttavia, opportuno esaminare parallelamente la *ratio* della c.d. *conversione* all'affitto delle dette categorie di contratti associativi prevista all'art. 25, legge n. 203/1982, in quanto sottesa al medesimo intento legislativo, ma sottoposta a un regime tendenzialmente diverso.

In termini estremamente sintetici, secondo il combinato disposto dell'art. 25, legge n. 203/1982¹⁴ con il

lo schema associativo prevalga solo laddove il ruolo delle prestazioni ed il loro legame risultino mediati dal *centrale valore organizzativo*, rendendo con ciò certa la fuoriuscita di questi rapporti dall'area dello scambio. I contratti associativi «nuovi» - ove per nuovi si intendono quelli stipulati dopo l'entrata in vigore della legge n. 203/1982 - non potranno che avere i connotati comuni al contratto associativo *tout court* e al contratto plurilaterale e solo la presenza di tali connotati ne giustificherà il non assoggettamento al meccanismo di riconduzione previsto dall'art. 27. Cfr. sul punto R. ALESSI, voce *Contratti agrari associativi*, in *Digesto IV*, Torino, 1989, 49; R. ALESSI, in R. ALESSI - G. PISCIOTTA, *I contratti agrari*, cit., 61; in argomento G. GALLONI, *Nuove forme associative in agricoltura*, in *La nuova disciplina dei contratti agrari: aspetti giuridici ed economici*, Napoli, 1983.

¹³ Cfr. Trib. Ancona, Sez. II 25 agosto 2020, n. 1059, ove si espone che «all'interno della categoria dei contratti agrari si distingue tra contratti di scambio o a natura commutativa (affitto di fondo rustico) e contratti di natura associativa (mezzadria, soccida, colonia parziaria). Nei contratti di scambio il proprietario cede il godimento del fondo in cambio di un corrispettivo, nei contratti di natura associativa la responsabilità della gestione dell'attività agricola ricade sia sul proprietario che concede il godimento del fondo, sia sul concessionario che apporta la propria capacità lavorativa».

¹⁴ L'art. 25, comma 2, legge n. 203/1982 prevede l'esclusione dalla conversione nei casi in cui il concedente conferisca il bestiame per intero (nella soccida semplice), ovvero in misura superiore al 20 per cento del totale (nella soccida parziaria). Cfr. Cass. 6 novembre 2013, n. 24914, in *Giust. civ. Mass.*, 2013, la Corte ha dedotto in motivazione che «l'attribuzione al soccidante di acconti, in contanti, prodotti o capi di bestiame, sull'accrescimento non altera la funzione economico-sociale del contratto di soccida, in quanto non pregiudica la successiva applicazione del criterio di prelevamento e di ripartizione degli utili stabilito dagli artt. 2178 e 2182 c.c., consentendo comunque alle parti di operare, al termine del contratto o del ciclo di accrescimento, la definitiva attribuzione delle quote di utili a ciascuno spettanti, nonché la ripartizione delle quote delle spese da ciascuno sostenute, così salvaguardando la struttura associativa qualificata dalla comunanza di scopo del rapporto». Cfr. A. GERMANÒ, *Commento agli artt. 25 e 26 della l. 3 maggio 1982, n. 203*, in A. CARROZZA - L. COSTATO - A. MASART (a cura di), *Commentario alle norme sui contratti agrari*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1982, 6, 1412 e 1424, ove l'A. precisa che se l'iniziativa di conversione del contratto muove dal concedente «occorrerà in sostanza l'accordo delle parti e dunque un nuovo contratto, quando invece l'iniziativa è del coltivatore la produzione dell'effetto della conversione è rimessa (...) alla sola dichiarazione di volontà». Detenendo quest'ultimo un *diritto potestativo* alla conversione del contratto, senza che occorra alcuna condotta o comportamento del concessionario. Ne consegue che, in caso di controversia, «l'intervento del giudice sarà diretto a controllare la sussistenza, nel caso concreto, degli estremi giuridici richiesti dalla legge perché si produca l'effetto connesso alla manifestazione della volontà unilaterale del concessionario di convertire il contratto associativo in affitto, e quindi a emettere una sentenza di accertamento dichiarativo che riconosca le parti legate ora in un rapporto di affitto o ancora in un rapporto associativo»; cfr. anche L. CORSARO, *Conversione dei contratti agrari associativi e suoi presupposti*, in *Riv. dir. agr.*, 1983, II, 149; L. COSTATO, *Noterelle su tre progetti di legge in tema di conversione dei contratti agrari associativi*, *ivi*, 1985, I, 361; ID., *Altre noterelle sui progetti di legge in tema di conversione dei contratti agrari associativi*, *ivi*, 1985, I, 535; M. VANNUCCI, *Il diritto alla conversione del rapporto associativo agrario in affitto dopo la sent. n. 138/1984: problemi di qualificazione e prova*, *ivi*, 1985, II, 293; F. DE SIMONE, *Conversione in affitto: i problemi non finiscono mai*, *ivi*, 1987, II, 365; ID., *Conversione in affitto: finalmente una certezza sulla competenza a decidere*, *ivi*, 1988, II, 249.

correttivo di cui all'art. 2, legge n. 29/1990, la *conversione* in affitto di questi contratti *ibridi* (con causa a cavallo tra *associativa* e *commutativa*) non può operare (anche) quando, da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della legge n. 203/1982, il concedente abbia fornito un *adeguato apporto* alla condirezione dell'impresa da valutare secondo i criteri sanciti all'art. 4, legge n. 29/1990¹⁵.

Sulla portata del correttivo di cui all'art. 2, legge n. 29/1990, con particolare riferimento alla *soccida parziaria con conferimento di pascolo*, è intervenuta la Corte di cassazione con sentenza del 10 marzo 1993, n. 2887¹⁶ che ha chiarito che, ai fini della conversione in affitto, in presenza di un apporto di bestiame del soccidante inferiore al 20 per cento del valore dell'intero bestiame (soglia al di sopra della quale, secondo la lettera dell'art. 2, legge n. 203/1982, la conversione andrebbe sempre esclusa), «l'adeguato apporto del concedente nella condirezione dell'impresa non può assumere il valore ostativo che, in generale, gli è attribuito dall'art. 2 della legge n. 29/1990». E ciò perché il criterio dell'*adeguato apporto* previsto dalla legge del 1990 risulta del tutto estraneo al predetto rapporto, come disciplinato dalla legge n. 203/1982, «in cui il conferimento del bestiame nell'entità indicata – che va provata dal soccidario – assume *ex lege* una rilevanza del tutto secondaria rispetto al conferimento del pascolo». Quest'ultimo, come evidenziato in dottrina¹⁷, caratterizza la causa del contratto, rendendo applicabile il regime giuridico della soccida con conferimento di pascolo, nella quale è invece escluso ogni potere del soccidante di direzione o condirezione dell'impresa (art. 2186 c.c.) relegando il suo compito al controllo della gestione del soccidario.

Con riguardo, invece, alla *riconduzione* all'affitto di cui all'art. 27 della legge n. 203/1982 (tema che, come detto, affiora nelle richieste di Ch.Se. nel ricorso incidentale per Cassazione con riguardo al contratto da questo stipulato oralmente con la Agrilat nel 1986) è utile ricordare un precedente giurisprudenziale risalente al 1998 che, seppur con riguardo alla *riconduzione* di un contratto di *soccida semplice con conferimento di pascolo* (dal quale andranno operate le dovute distinzioni rispetto al contratto in esame, che riguarda invece una *soccida parziaria con conferimento di pascolo*), sembra fornire un quadro esaustivo della sottesa disciplina¹⁸. Nella sentenza citata, la Corte di cassazione ha escluso la possibilità di ricondurre all'affitto lo schema di un contratto di soccida semplice con conferimento di pascolo, in quanto, in quel caso, il conferimento del fondo rustico aveva assunto valore non del tutto primario rispetto alla essenziale attività di allevamento che qualificava come *associativa* la causa del contratto.

Nello specifico la Suprema Corte ha precisato che «si ha conferimento di un fondo rustico tutte le volte che il rapporto sia caratterizzato dalla finalità di esercitare un'attività agricola e, in altri termini, tutte le volte che il fondo sia dedotto in contratto per essere utilizzato come strumento di una siffatta attività, e si è chiarito, d'altra parte, che è necessario che il conferimento del fondo assuma nell'economia del contratto carattere di preminenza perché solo in questo caso vi è prevalenza della figura del proprietario che concede il fondo in godimento di guisa che la riconduzione risulta giustificata, *evidenziandosi da detta giurisprudenza che non ricorre l'indicato carattere, ove il soccidante conferisca non soltanto il fondo per il pascolo ma altresì*

¹⁵ Il correttivo di cui all'art. 2, legge n. 29/1990 è stato stimolato dalla pronuncia di illegittimità costituzionale n. 138/1984 (Corte cost. 7 maggio 1984, n. 138, in *Giur. agr. it.*, 2014, 293) dell'art. 25 della legge n. 203/1982 nella parte in cui prevedeva che nel caso di concedente imprenditore agricolo a titolo principale, o che abbia comunque dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa, la conversione potesse aver luogo senza l'assenso dello stesso con riferimento ai contratti di cui al primo comma dell'art. 25 (mezzadria e colonia parziaria), è stata interpretata in senso estensivo; si è cioè ritenuto che la censura e la portata correttiva della pronuncia riguardi anche i rapporti di cui al secondo comma dell'art. 25 e quindi anche le soccide convertibili (ma, nell'ultimo capoverso della sentenza cit., la Corte osserva che «tutti i giudizi principali hanno per oggetto contratti di mezzadria o colonia parziaria, previsti nel primo comma del citato art. 25, sicché non vengono in discussione gli altri contratti indicati nel comma successivo»).

¹⁶ In questa Riv., 1993, 408.

¹⁷ Cfr. R. ALESSI, in R. ALESSI - G. PISCIOTTA, *I contratti agrari*, cit., 66.

¹⁸ Cfr. Cass. 13 luglio 1998, n. 6845, in questa Riv., 1999, 94; cfr. in argomento A. CARROZZA, *Commento all'art. 27 della l. 3 maggio 1982, n. 203*, in A. CARROZZA - L. COSTATO - A. MASART (a cura di), *Commentario alle norme sui contratti agrari*, cit., 1435; E. ROOK BASILE, *Commento all'art. 36 della l. 3 maggio 1982, n. 203*, *ivi*, 1459; G. SGARBANTI, *Commento all'art. 2 della l. 14 febbraio 1990, n. 29*, in L. COSTATO - E. CASADEI (a cura di), *Commentario sulle modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n.203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1990, 580.

l'intero bestiame [con riguardo, come detto alla soccida semplice] (*o per implicito quasi l'intero bestiame ...*) poiché in tale caso si realizza una forma atipica di soccida che non è riconducibile all'affitto».

Volendo applicare tale fondamentale indicazione di principio al contratto stipulato tra Ch.Se. e la Agrilat, sembrerebbe ampiamente giustificabile la scelta di non ricondurre all'affitto tale contratto di soccida parziaria, in quanto è la stessa legge che prevede che il conferimento del fondo da parte della Agrilat sia accompagnato, altresì, dal conferimento della metà del bestiame, e ciò al fine di restituire a tale contratto associativo atipico (parziario e con conferimento di pascolo) la stessa natura associativa che nella sentenza appena citata veniva attribuita a un contratto di soccida semplice, con le dovute distinzioni.

A sostegno di questa tesi, si ricorda che una ulteriore fondamentale differenza tra il meccanismo previsto all'art. 25 della legge n. 203/1982 e quello di cui all'art. 27 della medesima legge, riguarda l'automatica applicabilità della disciplina della riconduzione (essa deve essere dichiarata d'ufficio dal giudice se le parti non via abbiano già fatto richiesta) a differenza di quanto previsto per l'istituto della conversione che per la sua operatività richiede quantomeno l'istanza di una delle parti e, pertanto, non è procedibile d'ufficio. Invero, se la Corte d'appello di Cagliari, nella Sezione specializzata agraria distaccata di Sassari, avesse accertato l'esistenza dei già indicati presupposti, avrebbe dovuto automaticamente applicare l'art. 27, legge n. 203/1982, al fine di ricondurne la disciplina a quella dell'affitto.

Ma, nel caso di specie, risulta provata e valutata la natura associativa del contratto in questione, poiché il conferimento del fondo da parte della Agrilat, pur mantenendo carattere centrale nell'ambito dei conferimenti delle parti, non è esclusivo e non risulta neanche assorbente da stravolgerne la causa negoziale. Non si pone neppure un problema in termini di *adeguato apporto* del soccidante, in quanto gli animali sono stati conferiti al 50 per cento tra soccidante (Agrilat) e soccidario (Ch.Se) e, in tal modo, viene mantenuta la natura associativa al contratto in forza del conferimento della Agrilat (comprensivo, oltre che della metà del bestiame, anche del pascolo e delle strutture annesse).

A questo punto, accertata l'esistenza di un *contratto di soccida con conferimento di pascolo* tra Ch.Se. e la Agrilat non riconducibile alla disciplina dell'affitto ex art. 27, legge n. 203/1982, si comprendono a pieno le motivazioni della Corte d'appello che ha condannato la Agrilat alla corresponsione del 50 per cento degli utili percepiti durante la vigenza del contratto.

Come anticipato, con riguardo ai *proventi* da corrispondere al soccidario, in origine Ch.Se. aveva domandato oltre agli *utili* anche la metà dei c.d. *contributi europei*. Con riguardo a quest'ultimi la Corte di cassazione ha già avuto modo di chiarire, in alcuni precedenti che hanno riguardato la possibilità di includere i premi per il rispetto delle c.d. *quote latte*¹⁹ tra gli *utili* della soccida oggetto di divisione tra le parti, che il soccidante non sia tenuto a corrispondere al soccidario i contributi della Politica agricola comune a titolo di *utili* provenienti dalla soccida. In altri termini, quale che sia il tipo di soccida che lega le due parti contrattuali, il soccidario può vantare soltanto i diritti agli accrescimenti, ai prodotti e agli utili, secondo quanto stabilito dalla convenzione, dalle norme e degli usi e, pertanto, in nessun modo i contributi europei possono costituire gli *utili* (in senso tecnico-giuridico) dell'attività associativa²⁰.

Ancora, la sentenza in commento consente di porre all'evidenza l'ulteriore dibattito (risolto dalla giurisprudenza) sulla portata dell'art. 27 della legge n. 203/1982 con riguardo al contratto di comodato avente

¹⁹ Negli anni successivi al 2003 le *quote latte* rappresentavano una *licenza europea a produrre e commercializzare latte* entro un limite ben definito, e il rispetto di tale limite consentiva agli agricoltori europei di accedere a un *premio diretto* per l'adeguamento dei *target* produttivi alle dette quote stabilite nei PSN e PSR di ciascun Paese membro.

²⁰ Cfr. Cass. 7 novembre 2005, n. 21491, in questa Riv., 2007, 27, dove la Corte chiarisce che «il contratto di soccida, nei suoi tre tipi (semplice, parziaria o con conferimento di pascolo), costituisce un contratto agrario associativo, e non un contratto di società, per cui, al momento dello scioglimento del rapporto, il soccidario può vantare solo i diritti (previsti dagli art. 2183 e 2184 c.c.) agli accrescimenti, ai prodotti e agli utili, secondo quanto stabilito dalla convenzione, dalle norme o dagli usi; ne consegue che, ove le quote latte siano state erroneamente attribuite al soccidante invece che al soccidario che, in quanto produttore, è l'effettivo destinatario della relativa disciplina pubblicistica, ciò non rileva nei rapporti interni con il soccidante a meno che la convenzione stipulata tra le parti non preveda anche la ripartizione delle quote latte. Con la ulteriore conseguenza che, in caso di assegnazione di quote latte effettuata erroneamente al soccidante anziché al soccidario, su di essa quest'ultimo non può vantare alcun diritto, neppure alla cessazione del rapporto, non assimilabile allo scioglimento di una società».

a oggetto un fondo rustico.

Nella prassi si è registrato un frequente ricorso allo schema del comodato, generalmente accompagnato da un *modus* consistente nella coltivazione del terreno o nell'assolvimento di alcuni oneri a carico del comodatario, allo scopo di eludere le norme inderogabili in materia di contratti agrari. In particolare, dottrina e giurisprudenza si sono poste l'interrogativo se l'indagine in concreto sulla configurabilità di un comodato in frode alla legge non debba essere assorbita dalla diretta applicazione dell'art. 27 della legge n. 203/1982, optando in altri termini per la riconduzione automatica del contratto alla disciplina dell'affitto agrario, o se tale automatismo sia in questo caso precluso²¹.

La Suprema Corte a riguardo ha in più riprese ribadito che il contratto di comodato non può essere inteso quale «agrario», «in quanto la causa tipica del contratto agrario, cioè la costituzione di un'impresa agricola su fondo altrui, è senza dubbio estranea a quella del comodato»²².

Come evidenziato da autorevole dottrina, il problema riguarda la *qualificazione della fattispecie* prima ancora della c.d. *riconduzione* all'affitto, non potendo di per sé giustificare l'attivazione dell'art. 27 della legge n. 203/1982 la mera presenza di un fondo rustico quale oggetto contrattuale, ma piuttosto dovrà guardarsi alla *causa* del detto contratto. Pertanto, solo alla stregua di un'accurata indagine causale – fondata su indici qualificanti come la distribuzione dei diritti e degli obblighi tra le parti – potrà semmai emergere il requisito della *strumentalità* del fondo all'esercizio di un'attività imprenditoriale agricola (o, ancora, allo sfruttamento produttivo dello stesso da parte del comodatario/concessionario nell'interesse del comodante/concedente), che connota di *agrarietà* il contratto, partendo, appunto, dalla sua causa.

Con riguardo al caso di specie, è vero che il terreno viene sfruttato per fini agricoli da parte di Ch.Se., ma il fatto che sia stato conferito in soccida da parte della Agrilat (dopo essere stato concesso in comodato a quest'ultima) esclude la riconducibilità del contratto di comodato alla disciplina dei contratti agrari, in quanto manca il requisito della *strumentalità* e ciò a prescindere gratuità del comodato, così come previsto in generale dalla giurisprudenza della Suprema Corte²³. Il successivo contratto di soccida parziaria con conferimento di pascolo stipulato tra la Agrilat e Ch.Se., come già detto, sarà altresì escluso dalla riconduzione alla disciplina dell'affitto per i motivi già indicati ma, a differenza del primo contratto (comodato), manterrà salda la causa agraria (associativa).

Infine, come anticipato in apertura di questo paragrafo, l'ultimo profilo di analisi riguarda il tema della prova del contratto di soccida stipulato oralmente tra Ch.Se. e la Agrilat nel 1986 e, più nel dettaglio, della forma *ad substantiam* richiesta per la validità del contratto di soccida e della opponibilità ai terzi dello stesso (nel caso di specie alla richiesta di restituzione del fondo avanzata, in via principale, da S.C., e a fondamento della richiesta alla Agrilat di corrispondere a Ch.Se. la metà delle somme da questo impiegate per la gestione dell'attività agricola di allevamento, nonché degli utili realizzati e non divisi, quantificati dalla Corte d'appello in euro 84.798,85).

Con riguardo alla forma dei contratti agrari vengono in evidenza due norme, da una parte l'art. 41 della legge n. 203/1982, che prevede che «i contratti agrari ultranovennali, compresi quelli in corso, anche se verbali o non trascritti, sono validi ed hanno effetto anche con riguardo ai terzi» (forma *ad substantiam*) e, dall'altra, l'art. 3 della legge n. 606/1966, ove è sancito che «il contratto di affitto di fondi rustici a conduttore non coltivatore diretto deve essere provato per iscritto» (forma scritta *ad probationem*).

Circa la compatibilità delle due norme è sorto un dibattito che, a ben guardare, riguarda solo apparentemente il contratto di soccida. Infatti, il problema si pone con riguardo al contratto di affitto di fondo rustico a conduttore non coltivatore diretto e non anche ai contratti di soccida e in generale ai contratti aventi causa *associativa*. In questi ultimi casi sarà applicato esclusivamente l'art. 41 della legge n. 203/1982 che, come visto, sancisce la validità dei contratti ultranovennali *anche se verbali* (come nel caso di specie) o

²¹ Cfr. R. ALESSI, in R. ALESSI - G. PISCIOTTA, *I contratti agrari*, cit., 93.

²² Cfr. Cass. 8 marzo 1988, n. 2347, in *Riv. dir. agr.*, 1988, II, 259; Cass. 7 giugno 2006, n. 13349, in *Rep. Foro. it.*, 2006, *Comodato*, 3; Cass. 20 agosto 2003, n. 12216, in questa *Riv.*, 2004, 9.

²³ Cfr. Cass. 2 aprile 1984, n. 2151, in *Giur. agr. it.*, 1985, II, 157.

non trascritti.

Conseguentemente, sarà pacifica la validità del detto contratto e nulla osta all'accertamento dell'esistenza di tale contratto e alla opponibilità dello stesso sia alla Agrilat che a S.C., così come stabilito dalla Corte d'appello di Cagliari e confermato all'esito della decisione della Corte di cassazione.

Marco Gjomarkaj